

**L.R. 30 maggio 1974, n. 17****Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali.***(Pubblicata nel BUR 10 giugno 1974, n. 18 ed entrata in vigore l'11 giugno 1974)*

Testo vigente
(in vigore dal 29/05/2021)

Indice

[Art. 1](#) -
[Art. 1-bis](#) - [modificato]
[Art. 1-ter](#) -
[Art. 2](#) -
[Art. 2-bis](#) - [modificato]
[Art. 3](#) -
[Art. 4](#) -
[Art. 5](#) -
[Art. 5-bis](#) - (Disposizioni finanziarie)
[Art. 6](#) -
[Art. 7](#) -

[Art. 1](#)

1. La Giunta regionale e' competente per gli interventi di pronto soccorso dipendenti da necessita' di pubblico interesse o che recano stato di pregiudizio alla pubblica incolumita' a seguito di eventi calamitosi che l'abbiano determinato, quali scosse telluriche, alluvioni, piene, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamita' naturali anche non ricadenti nell'ambito del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
2. Resta ferma la competenza statale per gli interventi a seguito di calamita' dichiarate di estensione ed entita' particolarmente gravi.

Note all'art. 1:

Articolo cosi' sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 1-bis](#)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano esclusivamente le seguenti categorie di opere di pubblico interesse:
 - a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi ed altre opere di edilizia, a tutela della pubblica incolumita';
 - b) ripristino del transito interrotto, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche/sanitarie, limitatamente alle parti danneggiate dell'opera;
 - c) ripristino di opere idrauliche danneggiate o interventi di ripristino della sezione di deflusso;
 - d) interventi per il dissesto idrogeologico o opere idrauliche non riconducibili ad interventi di programmazione ordinaria di settore.
- 1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 non devono in alcun modo essere imputabili a condizioni derivanti da mancata manutenzione, difetto di costruzione o inadeguatezza tecnica o a preesistenti condizioni di instabilita' o di dissesto. I lavori sono ammessi fino all'importo di euro 200.000,00.

Note all'art. 1-bis:

Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. a\) e b\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#).

[Art. 1-ter](#)

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1-bis provvede il servizio del Genio civile regionale territorialmente competente con le modalita' stabilite negli articoli 2, 3 e 4.

2. Le richieste di intervento di enti diversi dalla Regione Abruzzo, a pena di decadenza, sono inoltrate, entro dieci giorni dall'evento calamitoso, al servizio del Genio civile regionale competente, che provvede all'istruttoria delle stesse.
3. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 2 contengono un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, una descrizione con computo e quadro tecnico economico (QTE) di massima dei lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale e' compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato dell'ente comunale o provinciale territorialmente competente.
4. Le richieste di intervento ricadenti nell'ambito dell'articolo 3 contengono un verbale di somma urgenza ai sensi del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici) ed una dichiarazione a firma dell'autorita' dell'ente richiedente nella quale sia accertato che la situazione di pubblico pericolo non sia risolvibile con mezzi tecnici ed economici, a disposizione o reperibili dall'ente stesso e che per tali ragioni non risulta possibile completare le procedure di somma urgenza ai sensi del d.lgs. 50/2016 in forma autonoma.

Note all'art. 1-ter:

Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#).

[Art. 2](#)

1. Gli interventi di urgenza riguardano le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis.
2. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1-ter ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 3 ed eventuale sopralluogo del Genio civile regionale, il dirigente del servizio del Genio civile regionale territorialmente competente propone il finanziamento al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo al fine della concessione.

Note all'art. 2:

Articolo gia' sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 19, comma 19, lett. a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 2-bis](#)

1. Gli interventi urgenti di cui all'articolo 2 sono realizzati avuto riguardo all'entita' del bene esposto al pericolo incombente ed all'entita' del danno ipotizzabile stimato nel numero di persone coinvolte, considerando come valore primario da salvaguardare l'incolumita' delle persone secondo il seguente ordine prioritario:
 - a) gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbanistica;
 - b) le infrastrutture a rete e vie di comunicazione di rilevanza strategica privilegiando il pronto ripristino della funzionalita' delle infrastrutture stradali di livello provinciale e comunale interrotte parzialmente o totalmente, la cui scala di priorita' e' individuata in funzione della popolazione servita e di imminente potenziale isolamento di centri abitati, nonche' di collegamento ad infrastrutture di primaria necessita' quali presidi medico-ospedalieri, presidi di pubblica sicurezza ed altri edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali;
 - c) le aree in cui insistono insediamenti produttivi o impianti tecnologici di rilievo;
 - d) il patrimonio ambientale e beni culturali di interesse rilevante;
 - e) le aree sede di servizi pubblici e privati, di strutture ricettive, di impianti sportivi e ricreativi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente o gli altri Enti diversi dalla Regione predispongono quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1-ter, con l'indicazione dettagliata di tutti gli elementi di cui al comma 1 che consentano la graduazione delle priorita' da parte del Dirigente del Servizio Difesa del Suolo ai fini della concessione del finanziamento.

Note all'art. 2-bis:

Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#), poi modificato dall'[art. 19, comma 19, lett. b\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), infine cosi' modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. a\) e b\), L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#).

[Art. 3](#)

1. A seguito dell'attivazione degli interventi di cui all'articolo 1-ter, comma 1 ovvero a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria delle richieste di cui all'articolo 1-ter, comma 4, per gli interventi di somma urgenza che non

consentono alcun indugio e per i quali sia quindi necessaria l'immediata esecuzione dei lavori riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 1-bis, la relativa autorizzazione, previo sopralluogo da parte del servizio Genio civile regionale territorialmente competente, e' richiesta, dal dirigente del servizio del Genio civile territorialmente competente, direttamente al Dirigente del Servizio Difesa del Suolo ai fini della concessione.

Note all'art. 3:

Articolo gia' sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 19, comma 19, lett. c\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 4](#)

1. Gli interventi che sono eseguiti in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e realizzati in via prioritaria direttamente dal Genio civile regionale competente ovvero dagli altri enti tramite convenzione.

Note all'art. 4:

Articolo cosi' sostituito dall'[art. 6, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 5](#)

1. Tutti i soggetti incaricati per l'esecuzione di lavori secondo le procedure negoziate devono essere individuati tra gli operatori economici contenuti negli appositi elenchi del Servizio del Genio civile regionale territorialmente competente.

Note all'art. 5:

Articolo gia' sostituito dall'art. 1 della [L.R. n. 145 del 1995](#) e poi cosi' sostituito dall'[art. 7, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#). Vedi il [testo originale](#).

[Art. 5-bis](#)

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nei limiti delle risorse stanziare annualmente dalla legge di bilancio nell'ambito della Missione 09, Programma 01, Titolo 2 della parte spesa del bilancio regionale.

Note all'art. 5-bis:

Articolo inserito dall'[art. 8, comma 1, L.R. 7 dicembre 2020, n. 36](#).

[Art. 6](#)

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

[Art. 7](#)

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.